



Comune di Ascoli Piceno

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE PER ATTIVITÀ PARTIGIANA

ORDINANZA DIRIGENZIALE

N. 927 del 23/08/2018

UOA POLIZIA MUNICIPALE

OGGETTO:REGOLAMENTAZIONE DELLA VIABILITA' IN OCCASIONE DEGLI INCONTRI DI CALCIO DELLA STAGIONE SPORTIVA 2018/2019. STADIO COMUNALE CINO E LILLO DEL DUCA.

IL COMANDANTE

RICHIAMATO il decreto sindacale n.7 in data 31 gennaio 2017 con il quale alla sottoscritta è stata confermata la nomina a Comandante della Polizia Municipale (Unità Operativa Autonoma Polizia Municipale e Protezione Civile);

RICHIAMATO il Decreto prefettizio prot. n. 68538 del 21/08/2018, trasmesso con nota 65936/2018 area III/Circ. Traff. relativo alla regolamentazione della viabilità sui tratti di strada di competenza provinciale il quale dispone: "In occasione dello svolgimento di tutti gli incontri di calcio, risultanti dai calendari stabiliti dalla Federazione Italiana Gioco Calcio, nonché di tutte le partite amichevoli, di Coppa Italia e di eventuali incontri risultanti dagli atti di convalida della F.I.G.C. che si disputeranno presso lo Stadio comunale "Cino e Lillo del Duca", è disposta per il 2018/2019 la chiusura al traffico sulla Circonvallazione Nord, nel tratto compreso tra Viale Treviri e Via Bengasi e sulla Strada di Vallesenzana, nel tratto compreso tra l'innesto con la ex S.P. 235 e il bivio "direttrice Monticelli-Vallsenzana" per i veicoli di ogni genere, due ore prima dell'inizio della gara e due ore dopo la fine della stessa, con deviazione lungo il percorso indicato in premessa, salvo impreviste esigenze."

RAVVISATA la necessità di interdire il traffico veicolare in alcune vie della città in occasione degli incontri della stagione calcistica, partite amichevoli, Coppa Italia nonché incontri preventivamente autorizzati dalla F.I.G.C.;

RITENUTO necessario, altresì, consentire una sicura circolazione pedonale in via Marini, via Zeppelle (tratto compreso tra via Amadio e viale Rozzi), viale Rozzi, Circonvallazione Nord (tratto compreso tra v.le Treviri e via Tevere);

RILEVATO:

- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 219 in data 8 ottobre 2015 e successiva determinazione dirigenziale n. 1492 in data 8 ottobre 2015 è stata approvata la stipula di una convenzione tra la Società Restart Spa ed il Comune di Ascoli Piceno per l'utilizzo in comodato gratuito del parcheggio

a raso, di proprietà della medesima Restart, ubicato sul lato est di Via Monini, in occasione degli incontri di calcio casalinghi della società Ascoli Picchio per la stagione calcistica di serie "B";

- che la convenzione sottoscritta dalle parti, come sopra approvata, stabilisce che l'area parcheggio in argomento, di proprietà privata, sarà qualificata come "aperta ad uso pubblico" nell'arco temporale intercorrente tra le due ore antecedenti l'incontro calcistico e le due ore successive, salvo diverso avviso dell'Autorità di Pubblica Sicurezza;

TENUTO CONTO che, per motivi di sicurezza e incolumità pubblica nonché per salvaguardare la circolazione veicolare e pedonale, è necessario adottare il presente atto;

VISTO l'art. 7, c. 1, lett. "A", D.Lvo. n. 285 del 30/4/1992 "Nuovo Codice della Strada";

VISTI l'art.107, comma 2, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267, l'art. 92, comma 3 dello Statuto Comunale e richiamata la Determinazione Dirigenziale n.769/2005;

DATO ATTO che la sottoscritta è il responsabile del procedimento relativo al presente atto;

ORDINA

in occasione degli incontri calcistici della stagione sportiva 2018/2019 che si svolgeranno presso lo stadio comunale "Cino e Lillo Del Duca":

- di interdire la viabilità veicolare nelle strade di seguito indicate:
via Marini, viale Rozzi, via Zeppelle (tratto compreso tra via Amadio e viale Rozzi), Circonvallazione Nord (tratto compreso tra viale Treviri e via Tevere);
- di istituire il divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati delle seguenti strade, fatte salve le categorie successivamente indicate con specifici atti e provvedimenti:
Via Marini, Viale Rozzi, Piazzale Rozzi, Circonvallazione Nord (tratto compreso tra viale Treviri e via Tevere), strada per Vallesanzana (tratto tra la S.P. n. 235 e il bivio "direttrice Monticelli-Vallesanzana), piazzale sterrato lato nord di Via Zeppelle, sottostante il ristorante "Villa Angelini";
- di istituire il senso unico di marcia con direzione est – ovest in Via Piemonte, nel tratto compreso tra l'intersezione con Viale Rozzi e l'incrocio con Via Monini;
- di istituire l'uso pubblico, nel pieno rispetto delle norme sulla circolazione stradale previsto dal vigente Codice della Strada, dell'area parcheggio "Restart" sito sul lato est della Via G. Monini in concomitanza con lo svolgimento di ogni incontro di calcio e, precisamente, dalle due ore antecedenti l'inizio dello stesso sino a due ore successive al suo termine, fatta salva ogni diversa indicazione della Questura.

La sosta dei veicoli muniti di specifica autorizzazione, sarà consentita unicamente sul P.le C. Rozzi.

La sosta dei veicoli dei tifosi al seguito della squadra ospite sarà consentita, di norma, lungo la Via Circonvallazione Nord.

Tali disposizioni avranno vigore nel giorno della gara almeno due ore prima dell'inizio della stessa, fino al termine del deflusso pedonale, fatta salva ogni diversa indicazione della Questura.

In caso di accertate necessità, le riserve di sosta per velocipedi, ciclomotori, motoveicoli e veicoli, nonché la viabilità da adottare potranno essere di volta in volta disposte dall'Autorità di Pubblica Sicurezza presente *in loco* che potrà anche modificare i limiti temporali di vigenza della presente ordinanza.

Dalle limitazioni sopra riportate sono esclusi i seguenti veicoli:


- di soccorso;
- delle Forze dell'Ordine;
- di servizio dell'Amministrazione Comunale;
- che trasportano invalidi muniti di permesso europeo o specifico permesso temporaneo;
- autorizzati muniti di permesso per l'accesso allo Stadio riconosciuti dall'Amministrazione Comunale;
- dei residenti ricadenti nella zona interdetta al traffico;
- dei giornalisti accreditati;
- delle TV nazionali e private;
- del personale in servizio presso R.S.A. Luciani dietro comunicazione con 24 ore d'anticipo al Comando di P.M.

La presente ordinanza autorizza la collocazione anche della necessaria segnaletica di indicazione.

Il presente provvedimento, reso pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio *on line* del Comune, viene trasmesso al Prefetto di Ascoli Piceno per l'adozione – ai sensi dell'articolo 13 della Legge 121/1981 – delle azioni di coordinamento e delle necessarie comunicazioni alle Forze di Polizia;

Ai sensi dell'art. 37, c. 3, D. Lgs. 30.4.1992, n. 285 contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso da parte di chiunque ne abbia interesse, nel termine di 60 giorni, con le modalità stabilite nel regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice della Strada (art. 74, D.P.R. 16.12.1992, n. 495), da presentarsi al Ministro dei Lavori Pubblici – Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale e al Comune di Ascoli Piceno.

IL COMANDANTE
(Dr.ssa Patrizia Celani)



Si trasmetta a:

- Prefettura
- Questura
- Comando Provinciale Carabinieri - Comando Provinciale VV.F
- Comando Provinciale Guardia di Finanza
- Polizia Stradale
- START Spa
- Servizio 118 – Asur 13
- Parrocchia S. Marcello
- Restart Spa
- Ascoli servizi Comunali Srl
- Segreteria del Sindaco
- Ufficio Tecnico Comunale
- Servizio Segnaletica – per esecuzione